



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Daniela Piacente	Primo referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario, <i>relatore</i>
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario
ha adottato la seguente	

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Orta Nova (FG) ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 148, d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), relativamente agli anni 2021, 2022, 2023;

udito il relatore dott.ssa Valeria Mascello, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026, convocata con ordinanza n. 2/2026.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (Tuel) dispone che le Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, in conformità alle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

I controlli interni su cui la Sezione è chiamata a esercitare le funzioni di controllo esterno ai sensi dell'art. 148 del Tuel sono espressamente disciplinati agli artt. 147 e ss., attenendo specificamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, le finalità del controllo affidato alla Corte comprendono: la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente; il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

L'art. 148, comma 4, Tuel dispone che, in caso di *"rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie"* del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l. n. 20/1994 e dall'art. 248, commi 5 e 5-bis del Testo unico, *"le sezioni*

giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

2. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR del 4 novembre 2022, approvava le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’anno 2021; quindi approvava, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR dell’11 gennaio 2024, le Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 e 2023.

Le Linee guida hanno previsto la trasmissione alla Sezione delle relazioni-questionario, strutturate in sezioni dedicate al sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi.

Nei questionari allegati alle Linee guida e riferiti alle ultime tre annualità è stata inserita anche un’appendice dedicata ai controlli interni rispetto all’attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR. Per l’anno 2021 le relative Linee guida hanno previsto nei questionari anche le appendici dedicate all’emergenza Covid e al lavoro agile.

Come rilevato nelle Linee guida approvate con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019 del 16 agosto 2019, per le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è fatta salva la facoltà “di integrare le informazioni contenute nello schema di relazione con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati”.

Con deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG la Sezione delle Autonomie ha evidenziato che “Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l’osservanza dei principi di sana gestione e per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. L’adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, uno strumento utile per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché un ausilio per soddisfare i bisogni della collettività

amministrata. Di converso, un sistema inadeguato di controllo interno aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente".

3. Il Comune di Orta Nova (FG) alla data del 1° gennaio 2021 registrava una popolazione di 16.964 e al 1° gennaio 2024 una popolazione di n. 16.654 abitanti (dati ISTAT).

4. Con d.p.r. 12 giugno 2023, pubblicato in G.U. n. 148 del 27 giugno 2023, il Consiglio comunale di Orta Nova (FG) veniva sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 2, del Tuel e veniva nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Con successivo d.p.r. 18 luglio 2023, si procedeva al commissariamento del Comune di Orta Nova ai sensi dell'art. 143 del Tuel, cosicché la gestione dell'ente veniva affidata ad una commissione straordinaria, nominata ai sensi dell'art. 144 del Tuel per la durata di diciotto mesi e insediatasi in data 4 agosto 2023, cui erano attribuiti i poteri del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco, al fine di risanare l'ente.

Il commissariamento dell'ente era disposto, si legge nel decreto, in quanto, all'esito di approfondite verifiche e sulla base della relazione del Ministero dell'Interno, erano emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che avevano esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale. Quindi, il commissariamento dell'ente era decretato "al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale" e "per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale".

La commissione straordinaria è rimasta insediata fino allo svolgimento delle elezioni amministrative del 25 e del 26 maggio 2025 (ballottaggio l'8 e il 9 giugno 2025).

5. Con riguardo al Comune di Orta Nova, questa Sezione di controllo

aveva rilevato l'**inadeguatezza del sistema dei controlli interni nell'anno 2018** con **deliberazione n. 190/2021/VSGC** del 16 dicembre 2021, riscontrando la presenza di rilevanti e gravi carenze nello svolgimento delle singole tipologie di controllo e trasmettendo gli atti alla Procura regionale contabile per le valutazioni di competenza, con riserva di svolgere successive verifiche sulla conformità dei controlli alle norme di legge. All'esito dell'istruttoria svolta, come da deliberazione richiamata, la Sezione aveva riscontrato le seguenti criticità e carenze nei controlli interni:

a) mancato impiego dei risultati del controllo di gestione dell'anno precedente per determinare i settori del comune da sottoporre a controllo successivo;

b) parziale predisposizione del controllo di gestione che "non consente di verificare il grado di perseguimento degli obiettivi e di monitorare l'efficacia dell'intero processo";

c) mancata integrazione del controllo sugli equilibri finanziari con il controllo sulle società partecipate, considerata la necessità che l'ente "provveda ad allineare le partite debitorie e creditorie e ad integrare le informazioni necessarie per una corretta elaborazione dei documenti di programmazione e rendicontazione";

d) mancata elaborazione e applicazione di indicatori di contesto e di innovazione e sviluppo nel controllo strategico, non risultante integrato con il controllo di gestione, considerata "la necessità dell'introduzione e del potenziamento di meccanismi di correzione e di verifica che conducano l'ente a rivedere il complessivo processo di programmazione-attuazione-valutazione-riprogrammazione in funzione degli audit integrati provenienti dalle diverse strutture";

e) un quadro di "assoluto inadempimento rispetto alla più elementare misurazione della qualità dei servizi";

f) inadeguatezza del controllo sugli organismi partecipati determinato dalla mancata conciliazione dei debiti/crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati, dall'assenza di una struttura dedicata a tale controllo, dal mancato aggiornamento degli statuti delle società a controllo pubblico nonché dalla mancanza di attività reportistica, di carte

dei servizi, di indicatori di efficacia, efficienza, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi affidati e soddisfazione degli utenti.

6. Per quanto concerne il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023, l'ente ha trasmesso i relativi referti, rispettivamente, in data 28 marzo 2023, in data 8 marzo 2024 e in data 8 aprile 2024.

7. In riscontro a una prima nota istruttoria del Magistrato istruttore del 9 maggio 2023, relativa al funzionamento del sistema dei controlli nell'anno 2021, il Commissario nominato per la gestione transitoria (d.p.r. 12 giugno 2023) trasmetteva una relazione con nota del 29 giugno 2023, riferendo di una grave carenza nel sistema dei controlli interni dell'ente e inoltrando la relazione alla Procura regionale della Corte e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

8. Con riguardo al funzionamento del sistema dei controlli interni negli anni 2022 e 2023, il Magistrato istruttore ha avviato le attività di verifica con nota del 24 novembre 2025, indirizzata all'amministrazione comunale nel frattempo subentrata alla gestione commissariale (il nuovo sindaco ha assunto le funzioni a far data dall'11 giugno 2025).

L'amministrazione ha riscontrato le richieste istruttorie con nota del 17 dicembre 2025.

9. In occasione del controllo svolto, la Sezione ha appurato che, oltre alle norme dettate dal decreto legislativo n. 267/2000 per i controlli interni (artt. 147 e ss., Tuel), per gli anni oggetto di verifica hanno trovato applicazione il regolamento comunale del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013 ai sensi dell'art. 147, comma 4, Tuel nonché il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 33/2021.

Nella memoria trasmessa in atti, l'amministrazione conferma la vigenza dei due regolamenti, evidenziando l'intenzione di procedere all'aggiornamento del regolamento sui controlli interni.

Secondo l'art. 3 di tale regolamento, le attività di controllo interno devono essere svolte in maniera integrata, mediante l'utilizzo di un

adeguato sistema informativo e con adeguato supporto informatico che ne consenta l'attuazione (comma 3); gli esiti delle diverse forme di controllo interno devono concorrere alla formazione del controllo strategico (comma 4).

Le norme che disciplinano il controllo di gestione, il controllo strategico e il controllo sugli equilibri finanziari integrano il Regolamento di contabilità e prevalgono sullo stesso (art. 3, comma 5).

Come anche indicato all'art. 4 del regolamento sui controlli interni, i risultati delle attività del sistema dei controlli interni costituiscono, da una parte, necessario ed ineludibile presupposto anche ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'ente e delle massime strutture organizzative nonché della performance individuale del Segretario Generale e dei titolari di Posizione Organizzativa, dall'altra parte, strumenti di supporto per la prevenzione dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità.

Tutto ciò premesso, restando impregiudicata ogni ulteriore attività di verifica e valutazione intestata a questa Sezione nell'ambito del controllo sulla gestione finanziaria dell'ente e degli altri controlli di competenza, si espongono a seguire gli esiti dell'attività di verifica compiuta.

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 147-bis del Tuel, è esercitato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato in via successiva, con le modalità definite dall'ente, sotto la direzione del segretario generale e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-bis *"sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento"*.

L'art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni disciplina il

controllo di regolarità amministrativa e contabile; l'art. 7 regola il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, attribuendone la competenza al Segretario generale e prevedendo che sia svolto a campione, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di servizio.

Per ogni determinazione o atto sottoposti a verifica successiva è predisposta una scheda e un *report* contenente i rilievi formulati e che, con periodicità semestrale, sono trasmessi, a cura del Segretario generale: ai responsabili dei settori interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, utili per la valutazione dei dipendenti; i *report* sono anche trasmessi al presidente del consiglio comunale, al sindaco e al nucleo di valutazione o Organo Indipendente di Valutazione della performance.

Il Segretario Generale, come da verbale n. 1 del 17 marzo 2015, adottava le *Modalità Operative* per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, con indicazione delle specifiche percentuali da estrarre (nell'ambito del 10% indicato da regolamento) in relazione alle diverse tipologie di provvedimenti amministrativi. Successivamente, al fine di perseguire specifici obiettivi di prevenzione della corruzione nell'ambito del settore dei contratti pubblici in conformità all'art. 14 del PTPCT 2018-2020, il Segretario Generale, come da verbale n. 12 del 22 febbraio 2018, deliberava di integrare le *Modalità Operative* del controllo, estendendo il controllo a campione di un ulteriore 4% delle sole determinazioni di procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Per quanto concerne il sorteggio, l'ente utilizza il metodo di campionamento dell'estrazione casuale semplice.

L'ente dichiara che gli esiti del controllo di gestione dell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività da sottoporre a controllo successivo (invero, si registra una grave carenza nel controllo di gestione, come si evidenzierà nel paragrafo dedicato a tale controllo). Né gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente hanno influito sulle modalità di estrazione

degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.

Nel questionario compilato per l'anno 2023 sono riportate n. 4 irregolarità rilevate nell'ambito del controllo successivo di regolarità contabile e n. 42 nell'ambito del controllo successivo di regolarità tecnico-amministrativa. Nessuna irregolarità risulta sanata.

Nulla risulta riportato sulle irregolarità rilevate nei questionari riferiti agli anni 2021 e 2022.

Con nota del 24 novembre 2025, il Magistrato istruttore ha domandato all'ente di trasmettere i *report* riferiti ai controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile svolti per gli anni 2021, 2022 e 2023.

In sede di riscontro istruttorio del 17 dicembre 2025, l'ente ha riferito che, nonostante quanto dichiarato nei questionari 2021 e 2022, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha rinvenuto i soli verbali riferiti ai controlli successivi svolti per l'anno 2023.

I *report* e i verbali del Segretario Generale comprovanti il controllo successivo svolto per gli anni 2021 e 2022 non risultano acquisiti agli atti e, pertanto, la Sezione rileva la **carenza del controllo per gli anni 2021 e 2022** in assenza della documentazione richiesta.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile **per l'anno 2023** risulta svolto **in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale** come risulta dalla documentazione trasmessa in atti e, in specie, dai verbali del Segretario generale n. 1 e n. 2 del 2023, con predisposizione dei *report* e la comunicazione degli esiti del controllo ai responsabili di settore con apposite note.

Nel prendere atto del controllo svolto nel 2023, la Sezione deve al contempo evidenziarne talune criticità: l'attività di verifica e di reportistica non risulta svolta, come avrebbe dovuto essere, in prossimità della chiusura del semestre, necessario per consentire ai responsabili dei servizi eventuali attività di autocorrezione, come dimostra il fatto che, a fronte delle numerose irregolarità riscontrate (n. 42 nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa e tecnica), non risulta alcuna irregolarità sanata.

I verbali predisposti danno conto di numerosi rilievi, ma talvolta proprio le irregolarità più gravi risultano genericamente motivate.

Si raccomanda all'amministrazione di operare una più compiuta motivazione delle ragioni di irregolarità e/o illegittimità dei provvedimenti estratti a campione e verificati, anche al fine di valutare eventuali responsabilità erariali e adottare gli atti conseguenti.

Infine, pur riscontrando la positiva scelta dell'ente di attenzionare, in particolare, oltre al 10% delle determinazioni di spesa indicate dal regolamento, anche un ulteriore 4% relativo ai provvedimenti nel settore dei contratti pubblici, la Sezione evidenzia che la tecnica di campionamento adottata resta meramente casuale, potendo essere opportunamente migliorata, anche tenendo conto di aree di intervento che hanno presentato anomalie e criticità sia nell'ambito del controllo di gestione sia nell'ambito del controllo successivo sugli atti, perseguendo l'obiettivo di dare attuazione all'art. 147-bis, comma 2, del Tuel laddove richiama le "motivate tecniche di campionamento" per il controllo successivo sugli atti che, secondo quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 23/2019/INPR), deve essere svolto con tecniche di natura probabilistico-statistica.

La Sezione richiama l'ente ad una puntuale attuazione delle disposizioni normative nei termini sopra esposti.

2. Controllo di gestione

Il controllo di gestione è delineato dall'art. 147 del Tuel come un controllo diretto a verificare *"l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati"*. L'art. 196 del Tuel individua, come scopo del controllo di gestione, la *"realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa"*.

Ai sensi dell'art. 197 del Tuel, il controllo di gestione si esplica attraverso la predisposizione del piano esecutivo di gestione, la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti, la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). Il controllo di gestione

deve esser svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati (comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4).

Inoltre, l'art. 198 del Tuel dispone che *“la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”*; l'art. 198-bis del medesimo testo unico prescrive che il referto del controllo di gestione sia inviato anche alla Corte dei conti, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi.

La Sezione delle Autonomie ha precisato che il controllo di gestione non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting* (deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR).

L'art. 8 del Regolamento comunale prevede che il controllo di gestione sia svolto dal Servizio del Controllo di Gestione (S.C.G.), in riferimento alle attività organizzative e gestionali di competenza di ciascun centro di costo, sulla base degli obiettivi e degli indicatori del P.E.G. o altro documento analogo. Le fasi operative del controllo di gestione devono essere integrate con la pianificazione strategica ed unificate con quelle previste nel ciclo delle performance si cui al D.Lgs n. 150/2009. Le risultanze del controllo di gestione sono utilizzate anche dal nucleo di valutazione ovvero organismo indipendente di valutazione ai fini della performance individuale dei responsabili di Settore.

L'art. 9 del Regolamento prevede che tale controllo sia svolto con periodicità semestrale e redigendo il referto previsto dagli artt. 196 e ss. del Tuel.

Ai sensi del successivo art. 10, la struttura operativa dedita al

controllo di gestione è istituita presso il Settore Economico-Finanziario e alle attività della stessa sovrintende il Segretario generale.

L'art. 11 indica le modalità applicative del controllo di gestione, prevedendo segnalazioni delle irregolarità riscontrate, mentre l'art. 12 contempla uno specifico sistema di monitoraggio e verifica dell'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati. Il sistema di monitoraggio vede il coinvolgimento della Giunta comunale che, sentito il Segretario generale e il Servizio del Controllo di Gestione, definisce: a) il Piano degli Obiettivi gestionali per ciascun settore e relativi responsabili; b) i risultati e le finalità dell'azione amministrativa con riferimento all'intera amministrazione o a singoli settori; c) gli indicatori specifici per misurare efficienza, efficacia ed economicità; d) la frequenza di rilevazione delle informazioni. Alla predisposizione dei referti, infrannuali e a consuntivo, è specificamente dedicato l'art. 13 del Regolamento.

L'ente si è dotato di un sistema di contabilità economico patrimoniale, tenuto con il metodo della partita doppia, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consente di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. Tuttavia, il controllo di gestione non è in grado di gestire l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi.

Per le tre annualità esaminate, non risulta istituito il previsto Servizio del Controllo di Gestione né risulta evidenza dello svolgimento dell'attività di monitoraggio e di referto previste dalle norme regolamentari, incluso il referto a consuntivo da trasmettere alla Sezione. L'ente conferma tali riscontri.

Nella memoria trasmessa in atti, la nuova amministrazione comunale imputa le criticità riscontrate alla carenza di personale e alle difficoltà derivate dall'alternarsi delle figure di vertice amministrativo che hanno caratterizzato la gestione dell'ente degli ultimi anni, dichiara di essersi attivata per sanare tale carenza avvalendosi anche di soluzioni esterne, oltre a voler aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della performance che ancora non comprende il lavoro agile.

Il controllo di gestione risulta carente per l'intero triennio in esame, in violazione delle richiamate disposizioni del Testo unico e delle norme regolamentari sui controlli interni.

La Sezione invita l'amministrazione a svolgere il controllo in conformità alle norme di legge e di regolamento.

3. Controllo strategico.

Ai sensi dell'art. 147-ter del Tuel, il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la *"rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici"*.

Come osservato dalla Sezione delle Autonomie, il controllo strategico "non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni" (deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

L'art. 18 prevede l'individuazione di una apposita unità preposta al controllo strategico, anche in forma associata con altri enti locali, sotto la direzione del Segretario generale e che si avvale anche della collaborazione del nucleo di valutazione ovvero organo indipendente di valutazione. La predetta unità elabora rapporti semestrali, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio comunale per la successiva predisposizione di deliberazioni di ricognizione dei programmi (art. 20).

Come per il controllo di gestione, anche per il controllo strategico, il Comune attesta di non essersi conformato alla disciplina del Regolamento sui controlli interni per le annualità in esame.

Dal riscontro istruttorio trasmesso dall'ente risulta tuttavia che in occasione dell'approvazione delle deliberazioni recanti la salvaguardia degli equilibri di bilancio (deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28

luglio 2021; deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 31 luglio 2022; deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 25 luglio 2023) l'ente ha provveduto anche alla verifica dello stato di attuazione dei programmi.

Risulta, inoltre, che il Nucleo di valutazione abbia misurato la performance dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa a seguito delle singole rendicontazioni (verbali n. 1 del 18 gennaio 2025 e n. 7 del 25 marzo 2025) relativamente all'anno 2022 e relativamente all'anno 2023, (verbali n. 2 del 18 gennaio 2025 e n. 11 del 31 maggio 2025).

La conclusione del ciclo della performance per l'anno 2021 risulta avvenuta soltanto con deliberazione n. 23 del 20 febbraio 2025 richiamata nel documento di validazione del Nucleo di valutazione dell'11 marzo 2025; quindi, la Relazione sulla performance per l'anno 2022 risulta approvata con deliberazione n. 66 del 6 giugno 2025 (validata dal Nucleo di valutazione in data 9 luglio 2025), mentre la Relazione sulla performance per l'anno 2023, risulta approvata con deliberazione n. 67 del 6 giugno 2025 (validata dal Nucleo di valutazione in data 9 luglio 2025).

La Sezione invita l'ente ad attivarsi per lo svolgimento delle attività previste dal regolamento comunale, ai fini di un corretto svolgimento del controllo strategico, integrato con il controllo di gestione, elaborando ed applicando i parametri e gli indicatori previsti.

4. Controllo sugli equilibri finanziari.

Ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del Tuel il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità (comma 1).

Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel Regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (comma 2). Esso implica anche la valutazione degli effetti che

si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (comma 3).

Il controllo di cui trattasi è funzionale all'attivazione tempestiva degli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

L'art. 21 del Regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Orta Nova prevede, tra l'altro, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto costantemente sotto la direzione e il coordinamento del Settore Economico-Finanziario, oltre che con la vigilanza dell'organo di revisione e il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario generale e dei responsabili dei Settori, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

In sede istruttoria, quanto ai *report* correlati al controllo sugli equilibri finanziari, l'ente ha trasmesso i prospetti degli equilibri di bilancio, elaborati in occasione delle rilevazioni periodiche degli accertamenti ed impegni di bilancio, oltre alle verifiche di cassa trimestrali elaborate dall'Organo di revisione.

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 risulta approvato con deliberazione C.C. 5 maggio 2021, n. 10, con relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP 2021/2023; il PEG 2021/2023 risulta approvato con deliberazione G.C. 4 giugno 2021, n. 81; il rendiconto di gestione esercizio 2020 risulta approvato con deliberazione C.C. 16 giugno 2021, n. 14.

Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 risulta approvato con deliberazione C.C. 25 giugno 2022, n. 19, con relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP 2022/2024; il PEG 2022/2024 risulta approvato con deliberazione G.C. 14 gennaio 2022, n. 4; il rendiconto di gestione esercizio 2021 risulta approvato con deliberazione C.C. 18 maggio 2022, n. 8.

Il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 risulta approvato con deliberazione C.C. 18 aprile 2023, n. 13, con relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP 2023/2025; il PEG 2023/2025 risulta approvato con deliberazione G.C. 21 aprile 2023, n. 70; il rendiconto di gestione esercizio

2022 risulta approvato con deliberazione C.C. 16 maggio 2023, n. 19.

Sulla richiesta di riferire in merito all'attività di controllo interno svolta dal responsabile del servizio finanziario, l'ente ha specificato che il responsabile ha coordinato e diretto il controllo degli equilibri finanziari attraverso la verifica degli equilibri mensili e in occasione delle fasi di predisposizione del bilancio di previsione, di variazioni di bilancio e di salvaguardia degli equilibri, anche in occasione delle verifiche di cassa trimestrali, in sede di riaccertamento dei residui e di rendiconto.

In ordine alla permanenza della criticità consistente nella mancata integrazione del controllo finanziario con il controllo sugli organismi partecipati, in sede istruttoria l'ente ha chiarito che tale raccordo non è ritenuto necessario, avendo il Comune e una rilevante partecipazione nel Consorzio Pubblico "*Consorzio Igiene Ambientale Bacino Fg/4*", la cui attività risulterebbe fortemente ridotta a causa della chiusura della società S.I.A. S.r.l., che in passato gestiva la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Ferma restando l'attività di verifica intestata alla Sezione in ordine alla gestione finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss., l. n. 266/2005, si raccomanda una costante attenzione e un puntuale monitoraggio in materia.

5. Controllo sugli organismi partecipati

Il controllo sulle società partecipate è previsto dall'art. 147-*quater* del Tuel, ai sensi del quale l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale; il controllo è esercitato dalle strutture proprie dell'ente locale che ne sono responsabili; i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il controllo sulle società partecipate non quotate è regolato anche dagli artt. 28-31 del Regolamento comunale sui controlli interni.

Come indicato dall'art. 28, comma 1, la finalità di tale controllo è di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione

contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società. L'art. 29 prevede che l'amministrazione organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli. Inoltre, sempre sul piano organizzativo, è previsto dall'art. 30 che la Giunta individui un'unità preposta al coordinamento e ai controlli sulle società partecipate non quotate, con responsabilità posta in capo al Segretario generale. L'art. 31 prevede l'elaborazione di rapporti semestrali, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio ai fini delle deliberazioni di ricognizione dei programmi.

In sede istruttoria è emersa l'assenza di una organizzazione del controllo sulle società partecipate in conformità alle disposizioni regolamentari, sia sul piano della previsione della struttura informativa ad esso dedicata sia sul piano dell'attività reportistica infrannuale.

Richiesto di riferire sulle carenze riscontrate, l'ente ha ribadito la non necessità di tale controllo, considerate le partecipazioni di cui risulta titolare.

Fin dalla ricognizione straordinaria compiuta dal Comune di Orta Nova, con deliberazione consiliare n. 66 del 10 novembre 2017, il portafoglio delle partecipazioni dell'ente, come confermato anche nei provvedimenti di ricognizione approvati per gli anni 2021/2023, risulta il seguente:

- **S.I.A. FG/4 S.r.l.** con sede in Cerignola (attività di gestione integrata dei rifiuti, raccolta e smaltimento, recupero dei materiali) con una quota di partecipazione indiretta pari al 13%, per il tramite del **Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4**, a totale partecipazione pubblica e istituito ai sensi dell'art. 31 del Tuel, che detiene il 100% del capitale sociale della S.I.A. FG/4;

- **Piana del Tavoliere S.c.a.r.l.** con sede in Cerignola (funzione di agenzia di sviluppo per la promozione del territorio) con una quota di partecipazione diretta pari allo 0,87%.

La deliberazione consiliare n. 45 del 29 novembre 2022, recante la revisione periodica al 31 dicembre 2021, riporta, rispetto alle sopra indicate partecipazioni societarie, che con delibera di assemblea del 30 ottobre 2019, n. 19, il Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 deliberava la messa in liquidazione della SIA S.r.l., ai sensi dell'art. 2484 e ss. c.c. e dell'art. 27 dello statuto sociale; in data 14 febbraio 2020 l'amministratore unico di SIA S.r.l.

depositava presso la cancelleria del Tribunale di Foggia l'istanza di fallimento della società e in data 21 settembre 2020, il Tribunale di Foggia pronunciava la sentenza di fallimento.

Sempre nello stesso provvedimento di ricognizione periodica risulta che la società Piana del Tavoliere S.c.a.r.l. è inattiva dal 2017 (l'impresa risulta cancellata dal registro delle imprese in data 17 aprile 2024).

Per quanto concerne il controllo su tutti gli organismi partecipati, inclusi quelli di natura non societaria, nell'ambito dell'istruttoria svolta, l'ente ha indicato che, con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale n. 13 del 19 luglio 2023 e n. 92 del 23 settembre 2024, si è provveduto alla ricognizione degli enti e delle società componenti il Gruppo amministrazione pubblica, rispettivamente per gli anni 2022 e 2023. Quindi, l'ente ha adottato le deliberazioni n. 3 del 28 luglio 2023 e n. 37 del 28 ottobre 2024 relative all'area di consolidamento.

Nei questionari trasmessi l'ente dichiara di avere svolto il monitoraggio dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con gli organismi partecipati, di avere effettuato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 nonché di aver effettuato il monitoraggio del grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016. Invero, la dichiarazione resa nei questionari sull'avvenuta conciliazione dei rapporti creditori e debitori ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 non risulta conforme al vero.

L'Organo di revisione, nel parere reso al rendiconto 2021, rileva, infatti la differenza tra quanto contabilizzato dal **Consorzio Igiene Ambientale Bacino Fg/4** e quanto contabilizzato dall'ente, invitando quest'ultimo a verificare gli importi, insieme al legale rappresentante del Consorzio, ai fini della relativa parificazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011.

Tale criticità si evidenzia anche nei rendiconti relativi agli esercizi 2022 e 2023, come emerge sia dalle attestazioni dell'Organo di revisione, che nelle Relazioni di gestione, dove risultano rilevanti discrepanze nelle attestazioni rese dal legale rappresentante del Consorzio rispetto ai dati risultanti all'Organo di revisione del Comune di Orta Nova.

Nello specifico, nella Relazione di gestione per l'esercizio 2021 risulta quanto segue:

Società partecipata	Rendiconto del Comune		Contabilità della società		Note
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti	
Società Consortile Piana del Tavoliere	0,00	0,00			Società inattiva dal 2017 che ha avuto termine il 31/12/2021.
Consorzio Bacino FG/4	0,00	294.419,12*	417.863,37	0,00	

* L'importo è relativo alla differenza tra le quote di finanziamento versate e da versare per il 2020 e 2021 per € 156.486,00, alla luce delle nuove disposizioni di cui alla delibera di Assemblea del Consorzio Bacino FG/4 n. 3 del 10/02/2020, in base alla quale il contributo a carico degli Enti soci del consorzio passa da 1 euro per abitante a 5 euro per abitante; oltre ad € 137.933,12 per quote da trasferire ad AGER per emungimento V lotto di cui alla delibera G.R. n. 1357/2018.

Dall'analisi dei capitoli di spesa e degli importi a residuo nella contabilità dell'Ente si evince, tuttavia, quanto segue:

Cap. 109/0 TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO IGIENE AMBIENTALE BACINO FG/4	17.318,00
Cap. 109/10 TRASFERIMENTI AL CONSORZIO IGIENE AMBIENTALE BACINO FG/4 PER RESTITUZIONE QUOTA EMUNGIMENTO PERCOLATO V LOTTO AD AGER (FINANZ. DA AV. VINCOLATO)	137.993,12
Totale Residui al 31/12/2021	155.251,12

Nella determinazione del debito, l'ente non ha ottemperato a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci del Consorzio Bacino FG/4 in data 10/02/2020, che aumentava la quota di contributo a favore del Consorzio stesso, da 1 a 5 euro per abitante.
In data 03/05/2022 il presente organo di revisione e quello del CONSORZIO IGIENE AMBIENTALE BACINO FG/4, hanno redatto apposito verbale di conciliazione dei reciproci rapporti debito credito. Se ne riporta tabella di dettaglio:

	CONSORZIO	COMUNE				
Descrizione	credito del Consorzio v/Comune	debito del Comune v/Consorzio	diff.	debito del Consorzio v/Comune	credito del Comune v/Consorzio	diff.
	Residui Attivi	Contabilità dell'Ente		Residui Passivi	Contabilità dell'Ente	
Trasf. Spese di funzion. + emungimento V lotto Anno 2020	218.388,68	0,00	218.388,68			
Trasf. Spese di funzion. + emungimento V lotto Anno 2021	199.474,69	155.251,12	44.223,57			
TOTALE	417.863,37	155.251,12	262.612,25			

L'Organo di revisione, nel parere reso al rendiconto 2021, riporta: “Si evidenzia una importante differenza tra quanto contabilizzato dal Consorzio e quanto dall'Ente. Si invita l'Ente, quindi, alla verifica degli importi, in uno con il legale rappresentante del consorzio, ed alla relativa parificazione ai sensi della lett.

j del c. 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011".

Tale discrasia, con importi diversi, si palesa anche per gli anni 2022 e 2023, come emerge sia dalle attestazioni dell'Organo di revisione che nelle Relazioni di gestioni, di cui segue un estratto:

2022

Società partecipata	Rendiconto del Comune		Contabilità della società		Note
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti	
Società Consortile Piana del Tavoliere	0,00	0,00			Società inattiva dal 2017 che ha avuto termine il 31/12/2021.
Consorzio Bacino FG/4	0,00	111.279,69*	163.757,38	0,00	Verbale n. 7 del 05.04.2023 del Consorzio.

* L'importo è relativo alla differenza tra le quote di funzionamento versate e da versare per il 2022, alla luce delle note prot. n. 1747 del 08/08/2022 e n. 16066 del 20/09/2022 del direttore generale del Consorzio, dott.ssa Monica Abenante. Per gli anni 2020 e 2021 il Comune di Orta Nova ha calcolato l'importo del trasferimento per spese di funzionamento così come disposto dalla delibera di assemblea del Consorzio Bacino FG/4 n. 3 del 10/02/2020, in base alla quale il contributo a carico degli Enti soci del Consorzio passa da 1 euro per abitante a 5 euro per abitante.

2023

Società partecipata	Rendiconto del Comune		Contabilità della società		Note
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti	
Società Consortile Piana del Tavoliere	0,00	0,00			Società inattiva dal 2017 che ha avuto termine il 31/12/2021.
Consorzio Bacino FG/4	0,00	65.711,49*	179.367,76	0,00	Verbale n. 9 del 29.04.2024 del Consorzio

* il debito è relativo alla differenza tra le quote di funzionamento versate e da versare per il 2023 pari a € 65.711,49, alla luce della nota prot. n. 266 del 30.01.2024 del Consorzio.
L'ente ha assunto impegno di spesa per il 2023 secondo quanto stabilito con Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 14.04.2023. Per le annualità pregresse è in corso l'attività di verifica e di aggiornamento delle quote di partecipazione del Consorzio Igiene Ambientale FG4 detenute dal Comune di Orta Nova in seguito alla fuoriuscita dei tre Comuni della BAT (Trinitapoli, Margherita di Savoia e san Ferdinando di Puglia) intervenuta nel 2019, nonché della quota di partecipazione dello stesso.

La rilevanza del monitoraggio interno sui rapporti con il Consorzio emerge, altresì, dall'analisi dei dati contabili contenuti nei rendiconti di gestione relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, da cui si evince un accantonamento al fondo perdite partecipate pari a euro 100.000.

La Sezione si riserva di svolgere ogni ulteriore valutazione all'esito delle verifiche di competenza ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 nonché ai sensi degli artt. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005 e 148-bis, d.lgs. n. 267/2000, in tale sede raccomandando all'ente di svolgere un adeguato controllo interno e di attivarsi per verificare gli importi dei debiti/crediti reciproci, rispetto ai quali non vi è consenso tra le parti, anche verificando le cause giuridiche delle voci di debito e credito individuate insieme alle ragioni di tale non uniforme contabilizzazione.

6. Controlli sulla qualità dei servizi

L'art. 147, comma 2, lett. e) del Tuel attribuisce agli enti locali il compito di *“garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente”*.

Il Regolamento comunale sui controlli interni disciplina il controllo sulla qualità dei servizi agli artt. 25-27, prevedendo il ricorso a metodologie volte a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'amministrazione, sia indirette (analisi dei reclami pervenuti) sia dirette (somministrazione di questionari ai cittadini-utenti). In ogni caso, è previsto che per ciascun Settore, occorra effettuare almeno una somministrazione di questionari all'anno (art. 26, comma 1). Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa (art. 26, comma 6).

All'esito della disamina del referto-questionario riferito all'anno 2021, la Sezione ha riscontrato che l'ente:

- non aveva adottato la Carta dei servizi;
- non aveva effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi (in termini di prontezza ovvero tempestività/adequatezza dei tempi di risposta, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi);
- non aveva elaborato e applicato nell'anno indicatori inerenti alla trasparenza dei tempi e dei costi di erogazione, alla trasparenza sulle responsabilità del servizio, all'affidabilità del servizio, alla completezza del servizio;
- non aveva effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti (interni e/o esterni);
- non aveva effettuato confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;
- non aveva previsto forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità;
- rispetto all'anno precedente, non aveva realizzato un innalzamento

degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati.

In sede di riscontro istruttorio, il Comune di Orta Nova, attraverso il Commissario Straordinario, ha riferito che nel 2022 era stata adottata la Carta dei Servizi per il solo servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e che nelle more della predisposizione della carta dei servizi, come per legge, l'ente aveva individuato solo alcuni indicatori. Il mancato controllo sarebbe stato determinato da carenza di personale.

Anche per gli anni 2022 e 2023 l'amministrazione comunale conferma il mancato avvio del controllo sulla qualità dei servizi.

La Sezione rimarca l'importanza di tale tipologia di controllo, capace di intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, di fornire all'amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito.

La necessità di una effettiva valutazione della qualità del prodotto o del servizio realizzato in rapporto al livello di utilità collettiva raggiunto, al fine di evitare apprezzamenti autoreferenziali, richiede verifiche di gradimento non episodiche e saltuarie ma metodiche e cadenzate secondo un sistema organizzativo che non può prescindere dalle rilevazioni della qualità dei servizi pubblici erogati dalle società partecipate e dalla pubblicazione delle carte dei servizi, quali strumenti privilegiati di controllo del rispetto degli impegni assunti verso l'utenza (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 134/2022/VSGC).

7. Controlli Riferiti all'emergenza sanitaria Covid (2021)

In sede istruttoria è stato chiesto all'ente di chiarire le ragioni per cui, nell'ambito dell'appendice sul lavoro agile, il sistema di misurazione e valutazione della performance non abbia monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori, che, pertanto, non hanno consentito la misurazione dello stato di implementazione della performance individuale e della performance organizzativa.

L'ente ha precisato che non è stato previsto un sistema di misurazione

e valutazione della performance dei lavoratori in smart working, in quanto il lavoro agile è stato limitato – in deroga – solo ad alcuni dipendenti, e a rotazione, durante il periodo covid 2019, che hanno prestato servizio in adempimento alle direttive impartite dai Responsabili.

8. Controlli su interventi finanziati con fondi PNRR

L'ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con risorse PNRR.

Nei questionari trasmessi l'ente ha fornito numerose risposte negative ai quesiti sull'organizzazione dei controlli interni relativi all'attuazione dei progetti.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti del Magistrato istruttore del 9 maggio 2023, il Commissario straordinario precisava che i progetti erano attivati nell'anno 2022 e che si sarebbe attivato per superare i rilievi mossi in sede istruttoria dalla Sezione.

Quindi, per gli anni 2022 e 2023, in riscontro ad ulteriore richiesta istruttoria del 24 novembre 2025, l'ente ha specificato di avere affidato il ruolo di supervisore della gestione PNRR al Responsabile del IV Settore Lavori Pubblici; costui, avvalendosi della collaborazione di funzionari con funzioni gestionali e tecniche, è stato incaricato di gestire, monitorare e coordinare le attività relative ai progetti PNRR. L'ente ha anche specificato che ogni fase dei progetti è stata monitorata in modo continuo e sistematico, per garantire la corretta allocazione delle risorse, la gestione trasparente degli appalti e, il rispetto dei termini e delle scadenze stabilite; il coordinamento tra i vari uffici coinvolti è stato garantito attraverso l'organizzazione di riunioni settimanali o mensili e attraverso il monitoraggio delle molteplici piattaforme digitali che permettono, oltre di controllare lo stato di avanzamento di ciascun progetto, anche di gestire la documentazione e la rendicontazione finanziaria in modo centralizzato e condiviso.

Per garantire che i soggetti esterni operino correttamente, l'ente ha adottato controlli rigorosi tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e specifiche *check-list*. Contestualmente, l'ente indica di avere monitorato la Piattaforma *ReGiS* affinché l'intera documentazione prodotta sia registrata.

La Sezione rileva gravi criticità per l'anno 2021, che risultano in fase di superamento negli anni 2022 e 2023.

9. Conclusioni

Sulla base delle verifiche svolte, la Sezione rileva la **permanente inadeguatezza nell'anno 2021** del sistema dei controlli interni attivato nel Comune di Orta Nova, avendo al contempo verificato **gravi carenze nel sistema dei controlli negli anni 2022 e 2023** nonostante la presenza in tali annualità di alcuni profili di miglioramento.

Con riserva di svolgere ogni ulteriore verifica nell'ambito del successivo ciclo di controlli ai sensi dell'art. 148 del Tuel, la Sezione raccomanda all'amministrazione comunale di svolgere i controlli interni in piena attuazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti adottando le misure necessarie, anche di natura organizzativa, volte a superare le gravi e rilevanti criticità e carenze riscontrate, come evidenziate in parte motiva della presente pronuncia.

In particolare, la Sezione raccomanda al Comune di Orta Nova di:

a) svolgere il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con un'adeguata e tempestiva attività reportistica, motivando adeguatamente in ordine alle irregolarità riscontrate, adottando motivate tecniche di campionamento, su base statistico-probabilistica, in conformità all'art. 147-*bis* del Tuel;

b) svolgere l'attività reportistica infrannuale nelle diverse tipologie di controllo, in particolare nel controllo di gestione, nel controllo strategico e nel controllo sugli organismi partecipati, conformemente alle disposizioni regolamentari approvate dall'ente;

c) svolgere il controllo di gestione in conformità alle norme di legge e di regolamento, elaborando e applicando gli indicatori necessari al monitoraggio, in specie gli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità e predisponendo, oltre ai *report* infrannuali, anche il referto annuale conclusivo del controllo di gestione, da trasmettere alla Corte ai sensi dell'art. 198-*bis* del Tuel;

d) svolgere adeguatamente il controllo strategico per valutare e correggere, ove necessario, la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti, integrandolo con il controllo di gestione;

e) svolgere le attività di controllo, di natura finanziaria, economica e gestionale, sulle società e gli organismi partecipati, attivandosi ai fini dello scambio di informazioni, della predisposizione di adeguati *report* infrannuali ai fini della ricognizione dell'attuazione dei programmi e perseguendo l'obiettivo della conciliazione dei rapporti creditori e debitori ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011;

f) svolgere il controllo sulla qualità dei servizi, programmando e attuando le necessarie attività di rilevazione della soddisfazione dei cittadini-utenti, attraverso gli strumenti previsti (soprattutto, *customer satisfaction*), avviando il raffronto con la qualità dei servizi garantita da altre amministrazioni (*benchmarking*) nonché la consultazione di soggetti portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità;

g) adottare la necessaria diligenza e correttezza nella predisposizione delle relazioni-questionario da trasmettere alla Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2021, 2022 e 2023 nel Comune di Orta Nova (FG).

ACCERTA

l'inadeguatezza del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Orta Nova (FG), con le suesposte conclusive raccomandazioni, stanti le criticità rilevate in parte motiva e con riserva di verificare il superamento delle stesse in occasione dei prossimi cicli di controllo.

INVITA

Il Comune di Orta Nova (FG) a adottare le misure necessarie tese al superamento delle criticità evidenziate nella parte motiva della deliberazione.

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Orta Nova, al Segretario Generale e all'Organo di revisione;

- la trasmissione della deliberazione alla Procura contabile per le

valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

Il Magistrato *relatore*

F.to Valeria MASCELLO

Il Presidente

F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 3 febbraio 2026

Il Direttore della segreteria

F.to Elisabetta Lenoci